

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3115/88 DELLA COMMISSIONE****del 10 ottobre 1988**

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a tessuti di cotone ricci della categoria di prodotti n. 9 (numero d'ordine 40.0090) originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, degli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio<sup>(2)</sup>, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in

questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i tessuti di cotone ricci della categoria di prodotti n. 9 (numero d'ordine 40.0090) il massimale è fissato a 464 t; che, alla data del 30 settembre 1988, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'India,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

A partire dal 14 ottobre 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India:

| Numero d'ordine | Categoria Unità   | Codice NC                              | Designazione delle merci                                                                                                               |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40.0090         | 9<br>(tonnellate) | 5802 11 00<br>5802 19 00<br>6302 60 00 | Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1988.

*Per la Commissione*

COCKFIELD

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.

<sup>(2)</sup> GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.